

# Statuto della Associazione “Fedeli di Santa Agostina o.n.l.u.s.”

Costituita per atto pubblico in data 26 giugno 2006 registrato a Roma il 12 luglio 2006  
Codice Fiscale 90048350574 - Sede: Piazza Padre Dionigi, 2 - 02030 Pozzaglia Sabina (RI)

Art. 1 – **Costituzione**

Art. 2 – **Oggetto**

Art. 3 – **Soci**

Art. 4 – **Esclusione dei soci e diniego di ammissione dei candidati**

Art. 5 – **Organi dell'Associazione**

Art. 6 – **L'Assemblea**

Art. 7 – **Il Consiglio Direttivo**

Art. 8 – **Il Presidente**

Art. 9 – **Il Vice Presidente**

Art. 10 – **Il Segretario**

Art. 11 – **Il Tesoriere**

Art. 12 – **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Art. 13 – **Il Collegio dei Proviviri**

Art. 14 – **Patrimonio ed entrate**

Art. 15 – **Rendiconto**

Art. 16 – **Estinzione dell'Associazione**

Art. 17 – **Rinvio**

## **Art. 1) – Costituzione**

E' costituita la Associazione “Fedeli di Santa Agostina o.n.l.u.s.” “avente sede legale in Pozzaglia Sabina Piazza Padre Dionigi n. 2; essa è retta dal presente Statuto e da tutte le leggi applicabili al settore.

## **Art. 2) – Oggetto**

L'Associazione è apolitica e apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel nome di Santa Agostina, per l'attuazione di iniziative del più alto interesse sociale, culturale e di ispirazione cristiana, al fine di onorare, sostenere e diffondere la devozione, e la religiosità sviluppatesi intorno alla Sua figura.

L'Associazione potrà anche:

promuovere e sostenere l'assistenza sanitaria, l'aiuto economico e sociale a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, economiche e sociali, dando anche impulso alla realizzazione di case famiglia, eventualmente collaborando con altre associazioni umanitarie e di volontariato;

promuovere e sostenere l'accoglienza dei pellegrini con particolare attenzione ai portatori di handicap, dando anche impulso alle iniziative per la realizzazione della casa per l'accoglienza del pellegrino;

promuovere l'abbattimento delle barriere architettoniche esistenti che ostacolano l'accessibilità ai disabili;

promuovere e sostenere iniziative tese alla realizzazione di un luogo di culto dedicato a Santa Agostina, di progetti per l'informazione storico culturale e riscoperta delle tradizioni popolari del luogo delle sue origini.

Promuovere progettare e gestire la realizzazione di spettacoli culturali di intrattenimento, mostre, gare sportive, per la raccolta di fondi da destinare al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs 4/12/97 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

### **Art. 3) – Soci**

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione associativa. Sono soci le seguenti categorie di aderenti alla associazione:

#### **3.1 Soci fondatori**

Coloro che hanno partecipato alla costituzione del fondo di dotazione iniziale ed i cui nominativi risultano nell'atto costitutivo.

#### **3.2 Soci ordinari**

Coloro che entrano a far parte dell'associazione, previa domanda motivata al Consiglio Direttivo e mediante versamento della quota associativa annuale, che partecipano alla stessa e ne sostengono le iniziative. Possono essere associati tutti coloro (persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti) che ne facciano richiesta. Il giudizio di ammissione viene espresso dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dal ricevimento delle domande correlate di relativa documentazione riguardo le motivazioni che hanno spinto il candidato a presentare la domanda. Al Consiglio Direttivo spetta la facoltà di chiedere chiarimenti scritti al candidato circa le motivazioni espresse. In caso di conferma annuale della adesione mediante pagamento della quota associativa, il socio è dispensato dalla presentazione al Consiglio Direttivo delle motivazioni che lo spingono a partecipare all'associazione.

I soci ordinari hanno la facoltà di recesso in qualsiasi momento mediante comunicazione al Consiglio Direttivo.

Ad ogni socio ordinario maggiorenne spetta il diritto di voto in Assemblea.

#### **3.3 Soci onorari**

Qualificati esponenti del mondo della scienza, cultura, arte, sport e politica eccetera che per il loro particolare impegno si sono distinti nel variegato mondo della solidarietà. Il conferimento della carica di socio onorario può essere conferita dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell'associazione. I soci onorari hanno diritto di voto in Assemblea e sono esentati dall'obbligo di pagamento della quota associativa. La carica di socio onorario può essere inoltre conferita a persone giuridiche, associazioni o enti.

#### **3.4 Soci sostenitori**

Coloro che, pur non partecipando attivamente alle iniziative dell'associazione, provvedono al pagamento della quota annuale associativa.

#### **3.5 Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio non è trasmissibile e si perde:

- a) per recesso scritto diretto al Consiglio Direttivo ed indirizzato presso la sede dell'associazione;
- b) per decadenza, nel caso in cui il socio non rinnovi, di anno in anno ed anticipatamente, il pagamento della quota; tale decadenza è automatica dopo 15 giorni dalla comunicazione di costituzione in mora;
- c) per esclusione, nel caso indicato all'articolo 4.

#### **Art. 4) – Esclusione dei soci e diniego di ammissione dei candidati**

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza del presente statuto e degli eventuali regolamenti.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'associazione.

L'escluso che si trovi in disaccordo con la decisione di diniego di ammissione o di esclusione dall'associazione può ricorrere entro 30 giorni contro la comunicazione di diniego o esclusione dinanzi al Collegio dei Probiviri e chiedere la sospensione sino a pronuncia dello stesso Organo del provvedimento gravante a suo carico.

#### **Art. 5) – Organi dell'Associazione**

L'associazione si compone dei seguenti Organi che vengono eletti nel principio della pari opportunità tra donne e uomini:

1. Assemblea dei soci
2. Consiglio Direttivo
3. Collegio dei Probiviri
4. Collegio dei Revisori dei Conti
5. Presidente
6. Vice Presidente
7. Segretario
8. Tesoriere

Le cariche sociali sono gratuite.

#### **Art. 6) – L'Assemblea**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per il rendiconto dell'attività svolta e per illustrare i programmi futuri, può essere convocata anche su richiesta della metà più uno dei soci.

La convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie va effettuata a mezzo posta ordinaria, inviata a tutti i soci, da cui risulti l'indicazione del luogo, giorno ed ora in cui si terrà la stessa.

La convocazione si effettuerà anche mediante avviso affisso nella sede dell'associazione per un periodo non inferiore a 10 giorni escluso quello della seduta assembleare.

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno i 2/3 dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Le Assemblee straordinarie per lo scioglimento dell'associazione sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno i 2/3 dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci con diritto al voto, in terza convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Tutte le decisioni vengono prese per alzata di mano o per scrutinio segreto.

Hanno diritto al voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni aderente all'associazione ha diritto ad un voto, esprimibile da lui personalmente o da un suo rappresentante, che può essere solo un altro socio, nominato con delega apposta in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun socio può rappresentare per delega un solo socio.

L'Assemblea ordinaria delibera in merito:

1. alla nomina del Consiglio Direttivo ed alla nomina dei probiviri;
2. alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
3. alle linee guida delle attività svolte dall'associazione;
4. all'approvazione del rendiconto consuntivo;
5. all'approvazione di ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L'Assemblea straordinaria delibera in merito:

1. allo scioglimento e liquidazione dell'associazione con successiva devoluzione del suo patrimonio;
2. alle modifiche allo Statuto.

## **Art. 7) – Il Consiglio Direttivo**

### **7.1 Elezione dei membri**

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

E' composto da un numero dispari di membri da tre a sette eletti fra i soci fondatori ed i soci ordinari che siano iscritti all'associazione da almeno tre anni.

La cessazione di uno dei membri comporta la nomina di un sostituto che resterà in carica per il periodo residuo della durata prevista dall'incarico originario. Qualora il membro cessato sia un socio fondatore sarà automaticamente designato, dal Consiglio Direttivo in carica, il primo dei soci fondatori non eletti, qualora il membro sia un socio ordinario, sarà automaticamente designato, dal Consiglio Direttivo in carica, il primo dei soci ordinari non eletto.

In caso di dimissioni o di cessazione di più di tre membri contemporaneamente, dovrà convocarsi l'Assemblea per una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

### **7.2 Funzioni**

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

elegge tra i suoi membri il Presidente, che è anche il Presidente dell'associazione, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Consiglio direttivo designa inoltre il Tesoriere scegliendolo tra i suoi membri;ha funzioni di direzione e di attuazione della volontà assembleare;decide sull'ammissione dei candidati e sull'esclusione degli associati; determina l'ammontare delle quote dei soci; sottopone all'approvazione dell'Assemblea i Regolamenti che disciplinano l'attività dell'associazione; su proposta del Presidente può deliberare il trasferimento della sede sociale e l'apertura di ulteriori succursali; autorizza il Presidente a compiere gli atti di amministrazione straordinaria.

Il Consiglio può delegare ad alcuni soci, o ad eventuali sottocomitati, lo studio di alcune problematiche specifiche o la regolamentazione di determinate attività, può anche delegare ad altra persona, anche estranea all'associazione, la tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali.

La convocazione del Consiglio può essere fatta ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri.

Essa è fatta tramite lettera raccomandata contenente luogo (che dovrà essere circoscritto al territorio italiano) data, ora, nonché l'argomento del giorno, spedita a tutti i componenti del Consiglio almeno otto giorni prima dell'adunanza, e giunta a destinazione almeno tre giorni prima della stessa.

Il Consiglio è validamente costituito e può deliberare, anche in assenza di quanto sopra previsto, qualora siano presenti tutti i suoi membri; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni in materia di straordinaria amministrazione, occorre il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

#### **Art. 8) – Il Presidente**

E' il rappresentante dell'associazione nei confronti dei terzi, anche in giudizio. Al Presidente spetta lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione dell'associazione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, e ne verifica il buon funzionamento.

Per la rappresentanza dell'associazione il Presidente può firmare qualsiasi lettera, corrispondenza o contratto.

#### **Art. 9) – Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni ogni qualvolta questi si trovi nell'impossibilità di svolgerle.

#### **Art. 10) – Il Segretario**

Svolge la funzione di verbalizzazione di tutte le adunanze degli Organi dell'associazione, Assemblea e Consiglio Direttivo, cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee e del Libro degli aderenti all'associazione.

#### **Art. 11) – Il Tesoriere**

Cura la tenuta della cassa dell'associazione, tenendone idoneamente la contabilità e predisporre il rendiconto consuntivo.

#### **Art. 12) – Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E' composto di tre membri. La carica di Revisore è incompatibile con quella di Consigliere; durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Revisori potranno essere scelti in tutto o in parte tra le persone estranee all'associazione avuto riguardo alla loro competenza. Compito dei Revisori è quello di verificare la regolare tenuta della contabilità dell'associazione, dando pareri sui bilanci.

#### **Art. 13) – Il Collegio dei Probiviri**

L'Assemblea elegge fra i candidati proposti dal Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri.

Esso è formato da tre membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra all'interno dell'associazione

Essi decidono di tutte le controversie tra gli associati relativamente al rapporto associativo o tra essi e l'associazione e i suoi Organi.

I probiviri decideranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

E' escluso il ricorso ad altra giurisdizione.

#### **Art. 14) – Patrimonio ed entrate**

Il Patrimonio dell'associazione è formato da:

1. un fondo di dotazione iniziale costituito da versamenti effettuati dai fondatori;
2. beni mobili o immobili pervenuti a qualsiasi titolo;
3. elargizioni, donazioni o lasciti, contributi e finanziamenti da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche;
4. da eventuali avanzi netti di gestione.

Le entrate dell'associazione possono derivare da:

1. versamenti effettuati da tutti i soggetti che aderiscono all'associazione;
  2. redditi prodotti dal patrimonio dell'associazione;
  3. qualsiasi introito realizzato durante lo svolgimento delle attività sociali;
  4. quote sociali;
  5. rimborsi.
6. La quota di versamento minimo da effettuare da parte dei soci al momento dell'adesione all'associazione è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.
7. Tutte le somme versate all'associazione ed effettuate nello spirito di solidarietà perseguito dalla stessa, sono da considerarsi non rimborsabili.

#### **Art. 15) – Rendiconto**

L'esercizio dell'associazione si chiude ogni anno il 31 dicembre.

Per ciascun esercizio è prevista la redazione di un rendiconto consuntivo.

Il Presidente sottopone, non oltre il 30 aprile il rendiconto consuntivo dell'anno precedente all'approvazione dell'Assemblea.

I rendiconti sono custoditi dal Tesoriere che li mette a disposizione di tutti in qualsiasi momento. Per quanto riguarda gli eventuali utili o avanzi di gestione, essi vanno obbligatoriamente reimpiegati strumentalmente agli scopi dell'associazione, così come previsto dal presente Statuto e non possono in alcun caso essere distribuiti tra gli associati, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus).

#### **Art. 16) – Estinzione dell'Associazione**

L'associazione si estingue con le modalità di cui all'art.27 c.c. per le seguenti cause:

quando il patrimonio è divenuto insufficiente agli scopi; per le altre cause indicate all'art. 27 c.c..

In caso di scioglimento l'associazione devolve il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 17) – Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa richiamo alle norme del codice civile e a quelle delle altre leggi con particolare riguardo al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.